

## STATUTO

### Art. 1 – Denominazione

E' costituita ai sensi degli Articoli, 2512 e seguenti del Codice Civile, e del D.lgs 112/2017 e s.m.i., la società cooperativa sociale "CENTRO ATTIVITÀ – COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS" che effettuata l'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017, acquisirà la denominazione "CENTRO ATTIVITÀ ETS con uso dell'acronimo C.A.– IMPRESA SOCIALE".

2. La cooperativa è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di Verona al n 194439 REA VR, partita IVA 00967010232 e cf 93015740231

### Art. 2 – Sede

1. La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Villafranca di Verona (per CA in Valeggio sul Mincio (VR), all'indirizzo che risulta dall'iscrizione presso il Registro Imprese competente, ai sensi dell'Art.111-ter delle disposizioni di attuazione del C.C.

2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione, potrà modificare l'indirizzo della sede legale nell'ambito del territorio comunale, istituire e sopprimere uffici, recapiti e unità locali in altri luoghi, in Italia e negli Stati dell'Unione Europea.

### Art. 3 – Durata

1. La durata della Cooperativa è fissata fino al 31/12/2070 salvo proroga o scioglimento anticipato secondo le disposizioni del presente Statuto e delle norme che lo disciplinano.

### Art 4 – Finalità e Scopi

1. La Cooperativa con i suoi servizi, si prefigge lo scopo di riconoscere alle persone, minori, adulti e anziani con disagio, con disabilità o con fragilità, comunque determinata, e alle loro famiglie, il diritto a essere felici e a vivere una vita bella e di qualità. In questa prospettiva, intende contribuire, attraverso il metodo di *fare assieme* alla loro costante crescita valorizzando le abilità con processi innovativi e la messa a disposizione di operatori qualificati. La *mission*: Le abilità sono un valore.

2. Ai sensi dell'art. 1 del D.lgs 112/2017, la Cooperativa nel perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via stabile, e principale le attività di interesse generale di cui all'art 2 del D.lgs 112/2017, indicate con le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), p), q), s), t), u) e v).

3. Ai soli fini del raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa, previa decisione del Consiglio di Amministrazione, può svolgere, anche attività secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate, e di raccolta-fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui agli articoli 6 e 7 D.lgs. n. 117/2017.

4. La Cooperativa può collaborare, anche in regime convenzionale o con la costituzione di società miste, con enti pubblici e privati, e può aderire a organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi d'interesse generale.

#### Art. 5 – Soci

1. Il numero dei soci della Cooperativa è illimitato, ma non inferiore al minimo fissato da disposizione di legge in materia. 2. Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche e giuridiche che, nel pieno godimento dei propri diritti, dimostrino concreto intendimento di perseguire gli scopi sociali e di partecipare alle attività e alle iniziative della cooperativa. 3.

Non possono essere soci enti e società in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali o che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

4. I soci concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali, alla conduzione della cooperativa, all'elaborazione dei programmi, contribuiscono alla formazione del Capitale Sociale e partecipano al rischio d'impresa.

5. Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci, in base all'appartenenza ad una delle seguenti categorie:

a) **Soci Lavoratori:** persone fisiche che hanno sottoscritto un distinto rapporto di lavoro, anche professionale, disciplinato da un regolamento, ai sensi della Legge 3/4/2001 n.142;

b) **Soci Volontari:** persone fisiche che s'impegnano a rendere prestazioni gratuite, ai sensi dell'art. 2 della Legge 381/91, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;

c) **Soci Sostenitori:** persone giuridiche che condividono gli scopi d'interesse generale della Cooperativa e che si impegnano a partecipare alle attività o alle iniziative che essa promuove.

#### Art. 6 – Ammissione dei Soci

1. Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta con:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e recapito mail;

b) l'indicazione della categoria di soci cui chiede essere iscritto e del possesso dei requisiti necessari;

c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;

d) le persone giuridiche devono indicare oltre ai dati sociali anche il nominativo della persona delegata a rappresentarle nei rapporti con la Cooperativa.

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e provvede all'iscrizione nel Libro Soci. La domanda di ammissione si intende accolta se non è comunicato, con mail entro 60 gg. dalla domanda, l'eventuale diniego motivato.

3 Contro il diniego, nel termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione, può essere proposta istanza di riesame all'assemblea ai sensi dell'art. 2528 cc. La decisione dell'assemblea è impugnabile nel termine di

decadenza di 60 giorni dalla comunicazione davanti al Tribunale di Verona.

#### **Art. 7 – Diritti e Doveri dei Soci**

1. I Soci della Cooperativa hanno il diritto-dovere di partecipare alle attività sociali, di esaminare i libri sociali con le modalità previste dall'art 2545-bis cc, di usufruire dei servizi e delle opportunità di lavoro offerte dalla Cooperativa.

2. I Soci della Cooperativa sono obbligati:

- a) Al versamento della quota sottoscritta nei termini e modalità stabile con l'ammissione;
- b) Ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c) A contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando alle attività sociali della Cooperativa, nelle forme e con le modalità stabilite dagli organi della Cooperativa.

#### **Art. 8 – Perdita della Qualifica di Socio**

1. La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o morte.

2. Il recesso, comunicato per iscritto, è consentito al socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

3. L'esclusione è decisa dal Consiglio di Amministrazione nei casi di:

- a) mancato versamento della quota sociale;
- b) venga meno il rapporto di lavoro che sosteneva il legame mutualistico;
- c) mancato adempimento agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa, anche non osservando le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione;
- c) partecipazione a qualsiasi titolo a imprese che abbiano interessi o svolgano attività in concorrenza con quella svolta dalla Cooperativa;
- d) condanna per reati in contrasto con i principi della Cooperativa o a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- e) mancata presenza senza motivo, per tre volte consecutive all'Assemblea dei Soci;
- f) perdita dei requisiti accertati in sede di ammissione.

4. L'esclusione è comunicata al Socio interessato a mezzo mail e può essere opposta entro 60 giorni con richiesta di riesame all'Assemblea e poi impugnabile nel termine di decadenza di 60 giorni davanti al Tribunale di Verona. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dopo il decorso dei termini per l'opposizione da parte del socio o dalla data della sentenza che ha respinto il ricorso.

#### **Art. 9 – Eredi del Socio**

1. In caso di morte di un socio, il rapporto con la Cooperativa è interrotto e gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota sociale, ai sensi dell'art.2535 del Codice Civile e a quanto stabilito dal presente Statuto.

#### **Art. 10 – Liquidazione e Rimborso delle Quote Sociali**

1. La liquidazione della quota del socio escluso, morto o receduto, è effettuata sulla base del bilancio dell'esercizio in cui il rapporto sociale si è sciolto, ai sensi dell'art. 2535 del Codice Civile.

2. L'importo da liquidare e rimborsare deve tenere conto dell'eventuale sovrapprezzo pagato dal socio all'atto dell'ammissione e degli aumenti gratuiti di capitale deliberati ai sensi dell'art. 7 della Legge 59/1992, al netto di eventuali perdite di esercizio, con diritto di ritenzione della cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio credito liquido. E' in ogni caso esclusa la distribuzione di riserve, ai sensi dell'art. 3 del D.lgs 112/2017.

3. Il pagamento delle quote liquidate dovrà essere effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale. Il pagamento potrà avvenire anche ratealmente, secondo quanto previsto dall'art. 2535 terzo comma del Codice Civile.

4. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla domanda di rimborso delle quote liquidate, idonea documentazione da cui risultino gli aventi diritto e le quote spettanti a ciascuno. 5. Le quote non richieste a rimborso entro un anno dalla data di approvazione del Bilancio dell'esercizio in cui è avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, sono devolute ad uno dei fondi di riserva indivisibili previsti dallo Statuto.

#### **Art. 11 – Patrimonio Sociale**

1. Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) Dal Capitale Sociale;
- b) Dalla Riserva Legale indivisibile;
- c) Dalla Riserva Straordinaria, costituita a garanzia dell'attuazione degli scopi mutualistici e di solidarietà della Cooperativa;
- d) Da ogni altro fondo costituito a copertura di particolari rischi o previsioni di oneri futuri;
- e) Da lasciti e donazioni ricevute per la realizzazione delle finalità sociali.

2. Per le obbligazioni sociali risponde la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

#### **Art. 12 – Capitale Sociale**

1. Il Capitale Sociale è formato da un numero illimitato di quote, ognuna di valore nominale minimo stabilito in € 100,00 (centoeuro) per le persone fisiche e € 500,00 (cinquecentoeuro) per le persone giuridiche.

2. Ciascun socio non può detenere un numero di quote od azioni superiore ai limiti fissati dalla legge.

#### **Art. 13 – Esercizio Sociale e Bilancio**

1. L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale, Consiglio d'Amministrazione redige il bilancio ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 112/2017;

3. Il Bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 (centottanta) giorni se richiesto da particolari esigenze, poi da evidenziare nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa.

4. L'Assemblea che approva il Bilancio, delibera l'assegnazione degli utili netti di esercizio, destinandoli:

- a) Alla Riserva Legale nella misura non inferiore al 30% del loro ammontare;
- b) Al Fondo per la Promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui

all'Art.11/c.1 della Legge n. 59/1992, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) Al Fondo Rivalutazione delle quote sociali, nei limiti e con le modalità di cui all'Art.7 della Legge n.59/1992 e dell'art. 3 D.Lgs 112/2017;

d) Alla Riserva Straordinaria, indivisibile, costituita ai sensi dell'art.12 della Legge n. 904/1977 e sue successive modifiche od integrazioni.

#### **Art. 14 – Perdite di Esercizio**

1. Quando il Bilancio annuale chiude con una perdita, questa deve essere coperta mediante utilizzo dei fondi di riserva esistenti, a cominciare dal fondo di riserva straordinario.

2. Le perdite non coperte dai fondi di riserva disponibili, sono portate a nuovo e coperte con gli utili degli esercizi successivi, salvo che l'Assemblea non deliberi la riduzione del Capitale Sociale.

#### **Art. 15 – Ristorni**

1. L'assemblea che approva il bilancio, può deliberare in favore dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, o mediante aumento gratuito delle quote sociali.

2. Il ristorno è ripartito tra i soci lavoratori ai sensi dell'art 2545 sexies Codice Civile, proporzionalmente alla qualità e quantità della prestazione lavorativa combinando i seguenti criteri:

- a) ore lavorate,
- b) qualifica professionale;
- c) valutazione della qualità della prestazione con la modalità decisa dall'Assemblea.

#### **Art. 16 – Organi Sociali**

Sono Organi della Cooperativa:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Presidente;

#### **Art. 17 – Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea rappresenta i soci, le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche quelli non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione mail inviata ai soci almeno otto giorni prima della data fissata, contenente il luogo, l'odg, la data della prima e della seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima. L'Assemblea si reputa comunque validamente costituita quando sono presenti personalmente o con delega tutti i soci con diritto di voto.

### **Art. 18 – Compiti dell'Assemblea dei Soci**

1. E' convocata dal Consiglio d'Amministrazione anche su richiesta scritta, contenente le materie da trattare, pervenuta da un decimo (1/10) dei soci, nel qual caso la convocazione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni.

2. Compete all'assemblea:

- a) Approvare il Bilancio annuale nelle forme preiste dall'art. 9 del D.Lgs 112/2017, deliberare in merito alla destinazione degli utili e alla copertura delle perdite;
- b) Nominare gli Amministratori;
- c) Nominare l'Organo di Controllo;
- d) Determinare la misura dei compensi e delle indennità da corrispondere agli amministratori e all'Organo di Controllo;
- e) Approvare i Regolamenti interni previsti dal presente Statuto o dalla legge;
- f) Deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dell'Organo di Controllo;
- g) Deliberare sulla devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art 12 del D.Lgs 112/2017;
- h) Deliberare su tutte le altre materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

### **Art. 19 – Costituzione e Quorum Deliberativi**

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

2. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze, sia in prima che in seconda convocazione, salvo i casi per i quali sia disposto diversamente dalla legge o dal presente statuto.

### **Art. 20 – Diritto di Voto**

1. Nelle assemblee hanno diritto al voto chi è iscritto nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non sia in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

2. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero e l'ammontare delle quote possedute.

3. I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

### **Art. 21 – Verbale delle Deliberazioni**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono raccolte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

2. Il Verbale deve indicare la data dell'assemblea, il risultato delle votazioni con l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti e se richiesto le singole dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 22 – Presidenza dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione o, in mancanza dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l'Assemblea sarà presieduta da un socio designato dall'Assemblea stessa.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dai soci intervenuti.

#### **Art. 23 – Consiglio di Amministrazione**

1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque), determinandone di volta in volta il numero, eletti dall'Assemblea dei soci, anche non soci, ma che garantiscano professionalità, stima sociale e indipendenza come previsto dall'art 7 del D.Lgs 112/2017..
2. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. Sono dispensati dal prestare cauzione.
3. L'Assemblea dei soci potrà attribuire agli Amministratori un compenso od una indennità di carica, in relazione al mandato conferito e all'attività effettivamente svolta, nei limiti delle leggi vigenti. Agli stessi spetta in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per conto della cooperativa per ragioni del loro mandato.
4. Il Consiglio, nella prima riunione dopo la nomina, elegge nel suo interno il Presidente ed un Vice Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea.
5. Il Consiglio provvede anche alla nomina di un segretario per la redazione dei verbali che potrà essere scelto tra i membri del Consiglio stesso, tra i soci o tra persone non socie.

#### **Art. 24 – Cessazione, Rinuncia e Revoca degli Amministratori**

1. Gli Amministratori cessano dalla propria carica per scadenza del mandato, per rinuncia o dimissioni volontarie, o per revoca deliberate dall'Assemblea con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge.
2. Le dimissioni o la rinuncia alla carica devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione e all'Organo di Controllo.
3. Le dimissioni o la rinuncia hanno effetto dalla data di consegna della relativa comunicazione se rimane in carica la maggioranza del Consiglio. In caso contrario gli effetti decorreranno dalla data in cui la maggioranza del Consiglio si ricostituisce in seguito alla nomina dei nuovi Amministratori.
4. La sostituzione degli Amministratori cessati è fatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art 2386 Codice Civile.
5. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima assemblea dei soci, che ne dovrà ratificare la nomina.
6. Se si dimette o viene a cessare per qualsiasi altra ragione la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica dovranno

convocare subito l'Assemblea dei soci perché provveda alla reintegrazione del Consiglio. I nuovi eletti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

#### **Art. 25 – Convocazione del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta con posta elettronica o comunque con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da inviarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti un giorno prima della riunione.
3. Per la validità delle riunioni del Consiglio, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.
4. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
5. L'Amministratore che si venga a trovare in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad astenersi dal Consiglio dal momento della trattazione dell'argomento sino al termine della deliberazione che lo riguarda.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono raccolte in un Verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### **Art. 26 – Compiti ed Attribuzione del Consiglio**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per la gestione della Cooperativa, con esclusione soltanto di quelli riservati per legge alla competenza dell'Assemblea.
2. Allo stesso è attribuita inoltre la competenza sulle materie previste dall'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare alcune delle proprie attribuzioni, con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2544 primo comma del Codice Civile, a uno o più Consiglieri, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione e esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

#### **Art. 27 – Presidente della Cooperativa:**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è autorizzato a ogni operazione relativa alla gestione della Cooperativa, ha la legale rappresentanza della Cooperativa nei confronti dei terzi e in giudizio, potendo nominare avvocati.
2. Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vicepresidente o a un membro del Consiglio.
3. In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente può dare le dimissioni dalla carica, ma deve svolgere le sue mansioni fino alla nomina del suo successore.

- Art. 28 - Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti**
1. Nei casi in cui la legge lo preveda è nominato un organo di controllo costituito anche da un solo membro a norma dell'articolo 2477 del codice civile.
  2. A tale organo potrà essere demandato il controllo di gestione e la revisione legale dei conti.
  3. Con decisione dei soci può essere nominato:
    - un organo di controllo anche fuori dai casi in cui tale nomina è obbligatoria per legge;
    - un organo di controllo collegiale costituito da tre membri effettivi e due supplenti a cui si applicheranno le disposizioni previste in materia di società per azioni;
    - un organo di controllo monocratico;
    - un revisore iscritto nel registro dei revisori contabili.
  4. Nel caso di nomina di un revisore, solo la revisione legale dei conti è affidata a quest'ultimo.
  5. L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  6. All'Organo di Controllo spetta un compenso, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione in sede di nomina.

- Art. 29 – Principi di mutualità e Indivisibilità delle Riserve**
1. I principi di mutualità interna e quelli in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori sono regolati dall'art. 3 del D.Lgs 112/2017 e dall'art 2514 del Codice Civile.

- Art. 30 – Liquidazione del Patrimonio:**
1. In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le decisioni dell'assemblea nel rispetto della specifica normativa.

- Art. 31 – Rinvio**
1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge.
- Firmato: Virginio Furri  
Firmato: Silvia Chiara Pescetta - notaio (L.S.)